



Ufficio Tributario

Oggetto: Novità fiscali per la categoria dei tabaccai alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione del Decreto anti-crisi (D.L. n. 78/09)

La cosiddetta “Manovra d’estate” chiude il suo cammino gestativo il 3 agosto 2009 con la l. n. 102/09 (di conversione al D.L. n. 78/09) pubblicata in G.U. n. 140/L.

La legge, oggetto d’analisi, contiene al suo interno il maxi-emendamento che modifica alcune disposizioni presenti nel decreto anti-crisi del 1° luglio.

E’ opportuno ricordare che per alcune delle disposizioni contenute nel testo varato dal Parlamento si avvia ora la complessa fase dell’iter applicativo; molte norme avranno sicuramente bisogno di interventi attuativi o d’interpretazioni anche nel caso in cui entrino subito in vigore.

Nella presente s’illustrano i più importanti provvedimenti di natura fiscale riguardanti la categoria dei tabaccai contenuti nella legge alla luce delle recenti modifiche.

1. Modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle cambiali

Il comma 21-*octies* dell’art 23 del D.L. n. 78/09 (così come modificato dalla l. n. 102/09) modifica il D.P.R. n. 642/72 in materia di imposta di bollo ed, in particolare, sulle modalità di assolvimento dell’imposta sui titoli cambiari.

In particolare è stata modificata la Tariffa art. 6 nei punti da 1 a 5 del D.P.R. n. 642/72 la quale prevedeva l’annullamento obbligatorio delle marche da bollo apposte sui foglietti cambiari, nel caso di differenza d’imposta dovuta, presso gli uffici del registro o degli uffici postali.

Tale modalità d’assolvimento dell’imposta non è più valida ed è sostituita dal pagamento presso intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate il quale rilascerà, con modalità telematiche, l’apposito contrassegno telematico (ai sensi dell’art. 3 , c. 1, lett. a) dello stesso D.P.R. n. 642/72).

Sul contrassegno dovrà essere riportato il valore pari all’imposta dovuta e, a far fede, sarà unicamente la data di stampa del contrassegno telematico riportata sullo stesso la quale non dovrà essere successiva a quella di emissione della cambiale stessa.

2. Termini di presentazione per le istanze di trasformazione delle rivendite speciali

Il comma 21-*sexies* dell'art. 23 della Manovra anti-crisi proroga i termini riportati nell'art. 65, c. 2, della l. n. 342/00 in materia di "Rivendite di generi di monopolio".

La nuova modifica prevede che siano riaperti i termini di presentazione per le istanze di trasformazione di rivendite speciali in ordinarie per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione (3 agosto 2009).

Le condizioni perché tali rivendite speciali rientrino nella disciplina sono:

- La rivendita in oggetto deve essere stata già istituita con contratto precedente alla data del 31 dicembre 2008;
- La rivendita deve essere in possesso dei requisiti inseriti nel comma 2 dell'art. 65 della l. n. 342/00;
- La rivendita deve essere intestata ad un persona fisica entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

3. Semplificazioni contabili per i tabaccai

Il comma 21-*septies* dell'art. 23 della Manovra prevede una radicale semplificazione delle procedure contabili degli aggi e dei compensi spettanti ai soggetti che effettuano attività di cessione di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari nonché di gestione del lotto, delle lotterie e dell'incasso di tasse automobilistiche e tasse di concessione governativa e che, allo stesso tempo, abbiano optato per un regime di contabilità semplificata (art. 18, c. 1, del D.P.R. n. 600/73).

La suddetta semplificazione del regime contabile è, però, subordinata, all'emanazione di un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze che, una volta emanato, individuerà le modalità per la semplificazione delle suddette procedure di rilevazione contabile.

4. Applicazione del regime IVA in materia di vendita di titoli di viaggio e di sosta

Il comma 8-*undecies* dell'art. 15 della Manovra prevede una modifica all'art. 74, c. 1, *lett. e)* del D.P.R. 633/72 in materia d'IVA relativa a particolari settori.

Si parte dal presupposto che l'IVA per la vendita di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, è dovuta dall'esercente l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio, sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

La modifica consiste nel fatto che le operazioni di vendita al pubblico di tali documenti comprendono le prestazioni d'intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

Ciò consentirà, chiaramente, un'ulteriore semplificazione contabile degli attuali adempimenti a carico dei tabaccai.